

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO II^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 049/CSA (2014/2015)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 016/CSA– RIUNIONE DEL 5 NOVEMBRE 2014

I° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Daniele Cantini, Avv. Serapio Deroma – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO VIGOR LAMEZIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MERCURI ANTONIO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE BERRETTI, MESSINA/VIGOR LAMEZIA DEL 18.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 26/TB del 22.10.2014)

In seguito alla gara del Campionato Nazionale “D. Berretti”, A.C.R. Messina/Vigor Lamezia del 18.10.2014, il Giudice Sportivo presso la Lega Calcio Professionistico – Lega Pro, con il Com. Uff. n. 26/TB del 22.10.2014, ha inflitto al calciatore Mercuri Antonio (tesserato in favore della società Vigor Lamezia S.r.l.), la squalifica per 4 giornate effettive di gara “per reiterate frasi offensive verso un assistente arbitrale al termine della gara”.

Avverso tale decisione ha proposto reclamo in data 30.10.2014 la Vigor Lamezia S.r.l. la quale, pur censurando il comportamento del giovane calciatore, ha ritenuto eccessivamente afflittiva e sproporzionata la sanzione di 4 giornate effettive di gara comminata al proprio atleta.

Alla riunione del 5.11.2014, fissata dinanzi a questa Corte, nessuno è comparso per la società reclamante.

La Corte Sportiva d'Appello Nazionale, esaminati gli atti, non ritiene di accogliere il ricorso in ragione dei motivi che seguono.

In considerazione del fatto che l'evento per il quale si procede non è contestato dalla società ricorrente, si tratta di stabilire se la sanzione irrogata al calciatore Antonio Mercuri sia adeguata alle offese da questo rivolte all'assistente dell'arbitro.

Questa Corte, considerando gravemente ingiuriose le espressioni rivolte dal calciatore all'assistente dell'arbitro, ritiene congrua la sanzione come già inflitta dal Giudice Sportivo e non ritiene di dare ingresso a circostanze attenuanti, avvertendo la necessità di sanzionare in modo esemplare il comportamento riprovevole del calciatore anche e soprattutto in relazione al contesto giovanile nel quale lo stesso è maturato.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Vigor Lamezia di Lamezia Terme (Catanzaro).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO VIGOR LAMEZIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CACCAMO DANILO

SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE BERRETTI, MESSINA/VIGOR LAMEZIA DEL 18.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 26/TB del 22.10.2014)

In seguito alla gara del Campionato Nazionale “D. Berretti”, A.C.R. Messina/Vigor Lamezia del 18.10.2014, il Giudice Sportivo presso la Lega Calcio Professionistico – Lega Pro, con il Com. Uff. n. 26/TB del 22.10.2014, ha inflitto al calciatore Caccamo Danilo (tesserato in favore della società Vigor Lamezia S.r.l.), la squalifica per 3 giornate effettive di gara “per comportamento minaccioso verso un assistente arbitrale al termine della gara”.

Avverso tale decisione ha proposto reclamo in data 30 ottobre 2014 la Vigor Lamezia S.r.l., la quale, pur censurando il comportamento del giovane calciatore, ha ritenuto eccessivamente afflittiva e sproporzionata la sanzione di 3 giornate effettive di gara inflitta al proprio atleta.

Alla riunione del 5.11.2014, fissata dinanzi a questa Corte, nessuno è comparso per la società reclamante.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale, esaminati gli atti, non ritiene di accogliere il ricorso in ragione dei motivi che seguono.

In considerazione del fatto che l’evento per il quale si procede non è contestato dalla società ricorrente si tratta di stabilire se la sanzione irrogata al calciatore Danilo Caccamo sia adeguata rispetto al comportamento minaccioso tenuto dall’atleta nei confronti dell’assistente dell’arbitro.

Questa Corte, considerando grave il comportamento tenuto dal calciatore nei confronti dell’assistente dell’arbitro, così come esposto negli atti di gara, ritiene congrua la sanzione come già inflitta dal Giudice Sportivo e non ritiene di dare ingresso a circostanze attenuanti avvertendo la necessità di sanzionare in modo esemplare il comportamento riprovevole del calciatore anche e soprattutto in relazione al contesto giovanile nel quale lo stesso è maturato.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Vigor Lamezia di Lamezia Terme (Catanzaro).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO S.F. AVERSA NORMANNA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PAOLO CARBONARO SEGUITO GARA MARTINA FRANCA/AVERSA NORMANNA DEL 18.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. 59/DIV del 21.10.2014)

La S.F. Aversa Normanna propone reclamo per ottenere la riduzione della squalifica inflitta al proprio calciatore Paolo Carbonaro, da cinque a 3 giornate, ovvero, in subordine, a 4 giornate.

Deduca la reclamante l’eccessiva afflizione della pena comminata, da ritenersi in contrasto con fattispecie simili, citate ed asseritamente regolate con sanzioni minori.

La Corte ritiene di non condividere le argomentazioni di parte reclamante, valutando in termini di assoluta gravità il comportamento tenuto dal calciatore, che nella dinamica dei fatti, ha posto in essere ben quattro comportamenti contrari ai principi che regolano il gioco del calcio. Ed invero, dapprima si è frapposto fra l’arbitro ed un calciatore che lo stesso stava per espellere, quindi ha cercato di bloccare il braccio del direttore di gara che stava per estrarre il cartellino rosso per l’espulsione del calciatore, poi lo ha spintonato ripetutamente mentre, da ultimo, dopo il provvedimento di espulsione, ha continuato a protestare in maniera scomposta, andando incontro all’arbitro, con un comportamento in cui devesi altresì ravvisare un atteggiamento minaccioso.

Tutti i descritti comportamenti, ove valutati autonomamente, avrebbero meritato forse più gravi sanzioni, per cui, si ritiene che il Primo Giudice li abbia considerati unitamente nella loro oggettiva gravità, infliggendo una pena che appare congrua.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.F. Aversa Normanna di Aversa (Caserta).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO A.S.D. U.S. AGROPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CIOLLI SIMONE SEGUITO GARA ROCCELLA/AGROPOLI DEL 26.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 41 del 29.10.2014)

La A.S.D. U.S. Agropoli propone reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo che aveva sanzionato con la squalifica per 3 giornate il calciatore Simone Ciolli e reputando la stessa eccessivamente afflittiva, ne chiede la riduzione.

Deduce la reclamante, a sostegno delle proprie ragioni, che erano stati due calciatori della squadra avversaria a tenere un comportamento violento nei confronti del proprio calciatore, mentre lo stesso si sarebbe prontamente allontanato sia pur pronunciando espressioni colorite.

A sostegno delle proprie ragioni la A.S.D. U.S. Agropoli invocava anche la visione di una ripresa televisiva di cui ha fornito gli estremi internet, dal quale emergerebbe il reale accadimento dei fatti.

Osserva la Corte che la fattispecie dedotta non può essere ricompresa fra quelle per quali l'Ordinamento Sportivo consente la prova televisione ed oltretutto, detta prova non risulta introdotta con le ritualità del C.G.S..

Devesi peraltro rilevare che il referto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata che non può essere inficiato da diverse deduzioni istruttorie.

Ciò nonostante, nel merito, la Corte ritiene, in effetti, eccessivamente afflittiva la pena comminata, che, in relazione ai fatti dedotti, ritiene equo contenere in due giornate di squalifica.

Per questi motivi la C.S.A in accoglimento del ricorso come sopra proposto società A.S.D. U.S. Agropoli di Agropoli (Salerno), riduce la sanzione inflitta al calciatore Ciolli Simone a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

5. RICORSO CELANO F.C. MARSICA AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI EURO 5.000,00;**

- **OBBLIGO DI DISPUTA 2 GARE IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE,**

INFLITTE SEGUITO GARA CELANO F.C. MARSICA SRL/RECANATESE DEL 19.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 22.10.2014)

La F.C. Celano Marsica S.r.l., come rappresentata, ha proposto reclamo avverso la decisione adottata dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale e pubblicata sul Com. Uff. n. 38 del 22.10.2014, con la quale, con riferimento alla gara Celano F.C. Marsica S.r.l./Recanatese del 19.10.2014, sono state alla stessa inflitte le sanzioni dell'ammenda di euro 5.000,00 e della disputa di due gare in campo neutro a porte chiuse.

Le sanzioni a carico della società sono frutto del comportamento tenuto dai sostenitori della società Celano F.C. Marsica per l'intera durata della gara, che il Giudice Sportivo ha ritenuto irrispettoso, offensivo e minaccioso nei confronti della terna. Nel provvedimento reclamato innanzi a questa Corte si evidenzia, poi, che al termine della gara, in prossimità del tunnel che conduce agli spogliatoi, è stata scagliata con violenza all'indirizzo del direttore di gara, una bottiglietta d'acqua piena, che ha provocato allo stesso un dolore intenso per circa tre minuti. Nel contempo, l'autore del gesto ha rivolto, sempre al direttore di gara, una frase triviale e gravemente offensiva.

Sempre nel provvedimento del Giudice Sportivo si sottolinea, ancora, come la terna abbia dovuto attendere il sopraggiungere di tre pattuglie dei Carabinieri prima di riuscire ad abbandonare lo stadio, considerato che, nonostante fosse già trascorsa oltre un'ora dal termine della gara,

proseguivano le frasi offensive e minacciose.

Il tenore del provvedimento sanzionatorio impugnato dalla reclamante società trova, poi, ulteriore motivazione nel comportamento tenuto dal custode dell'impianto sportivo, che, al termine della gara, ha fatto ingresso sul terreno di giuoco, rivolgendo espressioni gravemente offensive e minacciose nei confronti dell'arbitro e degli assistenti. Condotta, questa, reiterata fino all'ingresso della terna negli spogliatoi.

La determinazione delle sanzioni di che trattasi è stata effettuata dal Giudice Sportivo «in ragione dell'obiettiva gravità dei fatti e della fattiva operosità del dirigente della società, sig. Capaldi Emilio, nel favorire l'abbandono dell'impianto di gioco da parte della Terna».

Avverso la suddetta decisione propone, come detto, reclamo la società Celano F.C. Marsica.

Lamenta, anzitutto, la società reclamante, l'eccessiva gravosità e severità della sanzione inflitta alla stessa.

A tal riguardo, contesta, in primo luogo, la motivazione del provvedimento sanzionatorio nella parte correlata al comportamento dei sostenitori che, a dire del referto del direttore di gara, avrebbero rivolto espressioni offensive, irrispettose e minacciose all'indirizzo della terna arbitrale, per l'intera durata della gara medesima e anche al termine della stessa. Secondo la prospettazione della reclamante, infatti, sugli spalti erano presenti non più di quaranta persone e di questi, «un solo scalmanato, ripreso e più volte ammonito dai dirigenti locali, ha manifestato un eccessivo e sciocco nervosismo. Costui ha urlato la sua rabbia, ma le sue espressioni, più che offensive, irrispettose e addirittura minacciose, sembravano più che altro ridicole».

Con riferimento, invece, all'episodio della bottiglietta piena d'acqua scagliata nei confronti del direttore di gara, la società reclamante evidenzia che è stato lo stesso predetto arbitro a sottolineare la fattiva operosità del dirigente Emilio Capaldi. Dirigente, però, che, trovandosi, nella circostanza, nelle immediate vicinanze del direttore di gara, ritiene che la predetta bottiglietta «mai avrebbe potuto recar danno all'arbitro poiché era senza tappo (come del resto è logico perché così, per regolamento, vengono vendute nel bar dello stadio)».

Aggiunge, poi, la società celanese, sempre a proposito del predetto episodio: «Riferisce sempre il Capaldi che il lancio era ostacolato dalla recinzione e il solo fatto che la bottiglietta sia stata tirata dal minimo varco esistente dimostra che nessuna velocità avrebbe mai potuto prendere e, dunque, mai avrebbe potuto causare danni a persone. Forse l'arbitro, ha accusato l'arrivo dell'oggetto e ha sicuramente provato un disagio più che una sensazione dolorifica».

A dire della società reclamante, inoltre, l'autore del gesto è stato identificato e segnalato ai carabinieri e sarebbe la medesima persona che durante la gara ha inveito nei confronti dell'arbitro: questi, conclude sul punto la Celano F.C. Marsica, «di certo, non appare un soggetto pericoloso, bensì uno sciocco esibizionista al quale non verrà più consentito di mettere piede nello stadio celanese».

Riconosciuti, ma contestati, per quanto detto, i due episodi già sopra riferiti, la società reclamante nega, invece, quanto a dire del direttore di gara sarebbe accaduto nel parcheggio dello stadio, laddove la terna avrebbe atteso oltre un'ora per potersi allontanare dall'impianto, peraltro, solo grazie all'intervento delle pattuglie dei Carabinieri. Infatti, deduce la Celano F.C. Marsica, «neutralizzato lo stupido esagitato, non è rimasto veramente nessuno ad inveire contro la terna arbitrale. Men che mai nel parcheggio interno allo stadio. Il direttore di gara e i suoi due collaboratori sono stati accompagnati alla loro macchina dal dirigente Capaldi, che ha provveduto anche a consegnare loro delle bottiglie di acqua e pezzi di crostata per il viaggio. A quest'ultima operazione ha assistito in tutta tranquillità l'unica pattuglia dei carabinieri presente».

Da ultimo, con riferimento alla condotta del custode dell'impianto, sempre il dirigente celanese Emilio Capaldi, «attribuisce al custode un comportamento scorretto e scostumato, ma non tale da poter essere inquadrato in una condotta fortemente offensiva e finanche minacciosa».

Conclude, dunque, la Celano F.C. Marsica s.r.l. chiedendo revocarsi o annullarsi le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo.

Il ricorso merita solo parziale accoglimento, nei termini di seguito indicati.

La ricostruzione dei fatti come operata negli atti ufficiali è chiara: sotto tale profilo e in punto accertamento, dunque, la decisione di primo grado non merita censure, anche perché logicamente motivata ed aderente al materiale probatorio acquisito al giudizio.

Le condotte contestate alla società sono plurime, reiterate e gravi: epiteti offensivi, irrispettosi e minacciosi nei confronti della terna arbitrale, da parte del sostenitore della società Celano F.C. Marsica, per l'intera durata della gara; insulti e minacce, al termine della gara e durante il rientro negli spogliatoi, da parte dello stesso custode dell'impianto sportivo; ancora insulti e minacce al momento di lasciare l'impianto sportivo, seppur fosse già passata oltre un'ora dal termine della gara.

Con riferimento a quest'ultimo episodio, peraltro, non può trovare accoglimento la diversa ricostruzione dell'episodio fornita dalla società reclamante: non di un solo facinoroso sostenitore si è trattato, atteso che il direttore di gara è chiaro nel proprio referto laddove precisa che «gli stessi facinorosi del Celano F.C. Marsica (tra cui riconosciuto lo stesso che mi ha lanciato la bottiglietta) erano tutti ad aspettarci e ci continuavano a proferire insulti e minacce aggrappandosi alla rete che divideva il posto auto a noi assegnato e i parcheggi della tribuna principale». Poco rilevante, dunque, alla luce del complessivo episodio, se l'allontanamento della terna arbitrale dall'impianto sportivo sia stato possibile grazie all'intervento di una o più pattuglie dei carabinieri.

A quanto sopra occorre, poi, aggiungere l'altro grave episodio, quello del lancio della bottiglietta piena d'acqua che, come riferito dal direttore di gara e confermato nei rapporti di entrambi gli assistenti, ha colpito lo stesso nelle parti intime, provocando «forte e intenso dolore per circa 3 minuti».

In conclusione, i fatti di cui trattasi sono alquanto gravi e plurime le condotte meritevoli di sanzione, di rilievo sia sotto il profilo delle offese, delle ingiurie e delle minacce, sia sotto quello dell'aggressione fisica, che ha avuto le conseguenze limitate descritte dal direttore di gara (dolore intenso) soltanto grazie al fatto che la bottiglietta è stata lanciata da un buco aperto nella rete che separa le tribune dal terreno di gioco, mentre il rientro negli spogliatoi e l'allontanamento della terna dall'impianto sportivo è stato "accompagnato" e agevolato dal dirigente della società celanese, Emilio Capaldi.

Non nutre, dunque, dubbio alcuno questo Collegio circa la necessità di conferma della sanzione della disputa di due gare in campo neutro a porte chiuse. Così come conferma merita anche la sanzione dell'ammenda, che, tuttavia, alla luce di una più approfondita valorizzazione della "fattiva operosità" del dirigente Emilio Capaldi e di una adeguata considerazione delle iniziative di collaborazione e segnalazione dell'autore del lancio della bottiglietta adottate già nell'immediatezza dei fatti dalla società reclamante, questa Corte ritiene congruo rideterminare in € 3.000,00.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto società Celano Marsica di Celano (l'Aquila), riduce la sola sanzione pecuniaria all'ammenda di € 3.000,00.

Conferma per il resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6. RICORSO CELANO F.C. MARSICA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. CALABRESE MASSIMO INFLITTA SEGUITO GARA CELANO F.C. MARSICA SRL/RECANATESE DEL 19.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 22.10.2014)

La F.C. Celano Marsica S.r.l., come rappresentata, ha proposto reclamo avverso la decisione adottata dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale e pubblicata sul Com. Uff. n. 38 del 22.10.2014, con la quale, con riferimento alla gara Celano F.C. Marsica s.r.l./Recanatese del 19.10.2014, è stata inflitta la sanzione della squalifica per quattro gare effettive a carico del calciatore Mario Calabrese.

La sanzione di cui trattasi è correlata al comportamento tenuto dallo stesso all'atto del suo allontanamento (per espulsione) dal terreno di giuoco. In particolare, il predetto calciatore è stato espulso perché, con il pallone già lontano e senza alcuna possibilità di giocare lo stesso, entrava a piedi uniti sulla tibia di un avversario, provocandogli dolore. In più, uscendo dal terreno di gara proferiva frasi irrispettose verso il direttore di gara e (anche) minacciose nei confronti dell'avversario ancora dolorante a terra.

Avverso la suddetta decisione propone, come detto, reclamo la società Celano F.C. Marsica,

lamentando l'eccessiva severità della sanzione inflitta al calciatore Mario Calabrese. Di tale episodio la società reclamante non disconosce il fallo, ammettendo, infatti, che lo stesso vi è stato, ma si chiede come «ha potuto l'arbitro affermare che il pallone era lontano quando, in realtà, si è trattato di un fallo di gioco a tutti gli effetti?».

Conclude, dunque, la Celano F.C. Marsica s.r.l. chiedendo la revoca della sanzione o, in subordine, una cospicua riduzione delle giornate di squalifica.

La decisione di primo grado non merita censure.

I fatti appaiono pacifici. Al 29° del secondo tempo della gara di cui trattasi il calciatore Mario Calabrese veniva espulso «perché con il pallone già lontano e senza alcuna possibilità di giocarlo entrava a piedi uniti sulla tibia di un avversario il quale dolorante rimaneva a terra per circa 1 minuto e mezzo. Nell'uscire dal terreno di gioco gridava ed esclamava prima verso di me “brutta merda ci sei cascato” e poi verso il calciatore ancora dolorante a terra “merdaccia rialzati che ti aspetto fuori merda”».

Atteso l'episodio, occorre, anzitutto, riferirsi alla norma di cui all'art. 19, comma 4, C.G.S., che così dispone:

«Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:

a) per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.

b) per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti

[...].».

Orbene, il referto del direttore di gara, se da un lato riferisce di un intervento a piedi uniti, peraltro a pallone lontano, che provoca dolore all'avversario, dall'altro ha cura di precisare che lo stesso rimaneva a terra per circa 1 minuto e mezzo, per poi riprendere la gara. Quindi, se dal riferito dolore se ne deve desumere la violenza della condotta, il fatto che pacificamente l'avversario abbia ripreso il gioco, senza conseguenze e senza l'intervento dei paramedici, potrebbe indicare che, il dolore, se vi è stato, ha avuto natura evidentemente temporanea, rimettendo, così, in discussione la qualificazione della condotta di cui trattasi.

Tuttavia, questa Corte ritiene che anche laddove fosse possibile giungere, all'esito della predetta valutazione, ad una qualificazione della condotta quale non violenta, bensì solo gravemente antisportiva, cionondimeno non sarebbe consentita alcuna riduzione della sanzione inflitta in *prime cure*, atteso che all'intervento falloso, quantomeno sicuramente pericoloso, occorre sommare la condotta irrispettosa e ingiuriosa nei confronti del direttore di gara e quella antisportiva e minacciosa nei confronti dello stesso calciatore avversario.

La sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara appare, dunque, congrua rispetto alla condotta, nel suo complesso considerata, tenuta dal calciatore Mario Calabrese e, merita, pertanto, piena conferma.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Celano Marsica di Celano (l'Aquila).

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7. RICORSO S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. THIAM MAME BABA SEGUITO GARA AVELLINO/VIRTUS LANCIANO DEL 25.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 37 del 26.10.2014)

Con atto del 3.11.2014, la S.S. Virtus Lanciano ha impugnato la delibera con la quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Thiam Mame Baba la squalifica per 3 gare effettive a seguito dell'espulsione comminata durante la gara, di cui all'epigrafe, per gli episodi descritti, motivati e sanzionati nella decisione adottata dal Giudice di prime cure.

La società reclamante chiede la riduzione della squalifica da tre a due giornate.

Attraverso gli scritti difensivi la società ricorrente escludeva che il comportamento posto in essere dal proprio calciatore potesse essere configurato quale atto violento in quanto dalla dinamica dell'episodio descritta negli atti ufficiali di gara si evince come il Thiam si sia limitato ad un lieve tentativo di colpire l'avversario, tanto da non arrecare allo stesso alcuna conseguenza di natura fisica.

Infine venivano prodotte decisioni dell'allora Corte di Giustizia Federale che, per fattispecie analoghe, ha irrogato sanzioni inferiori a quella subita dal proprio calciatore.

Il reclamo è infondato e va, pertanto, rigettato.

Il chiaro contenuto del referto del Direttore di gara, che gode di fede probatoria privilegiata ai sensi dell'art.35 C.G.S., esclude che le censure difensive possano inficiare la correttezza della decisione, soprattutto quanto alla congruità della sanzione.

La natura indiscutibilmente violenta della condotta commessa ai danni del calciatore avversario, non può poi ritenersi in alcun modo alleviata dall'assenza di postumi fisici, costituendone invece la presenza un'aggravante.

Quanto, infine, alla pretesa disparità con altre decisioni dell'allora Corte di Giustizia Federale, si rileva che la valutazione del Collegio investe ogni fattispecie in modo specifico e che, peraltro, non si ravvisa una analogia tra le condotte oggetto della presente decisione e quelle di cui ai precedenti richiamati dalla reclamante.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'Arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Virtus Lanciano di Lanciano (Chieti).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8. RICORSO A.S. AVELLINO 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ELY RODRIGO SEGUITO GARA AVELLINO/VIRTUS LANCIANO DEL 25.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 37 del 26.10.2014)

Con ricorso indicato in epigrafe, la A.S. Avellino ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo che ha inflitto la squalifica per 3 gare effettive al calciatore Rodrigo Ely per avere, al 6° del secondo tempo, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un avversario, afferrandolo alla gola e tentando di colpirlo con una testata.

Attraverso i motivi di gravame, presentati nei modi e termini di regolamento, la società reclamante ha chiesto la riduzione della squalifica da 3 a 2 giornate.

A sostegno di tale richiesta la società ha chiesto l'applicabilità, alla fattispecie in esame, dell'art. 19 comma 4 lettera a) e non già della lettera b), escludendo che la condotta posta in essere dal proprio tesserato possa essere qualificata come violenta, in quanto dalla dinamica dell'episodio descritta nel referto arbitrale si evince come il comportamento dell'Ely si sia limitato ad un mero tentativo di colpire l'avversario, senza arrecare allo stesso alcun danno fisico.

Venivano allegare, infine, altre decisioni dell'allora Corte di Giustizia Federale che, per fattispecie analoghe, ha irrogato sanzioni inferiori a quella subita dal proprio calciatore.

La Corte Sportiva di Appello, esaminati gli atti, rileva che le deduzioni difensive della società reclamante non possono trovare accoglimento.

Quanto all'episodio violento di cui si è reso autore l'Ely, risulta provato dal rapporto dell'arbitro, sentito telefonicamente per ulteriori chiarimenti, che l'Ely ha preso per la gola un avversario e ha tentato di colpirlo appoggiandogli la propria testa alla sua, non rilevando, ai fini della configurazione dell'illecito disciplinare, né la circostanza che la condotta abbia assunto in parte la forma del tentativo né l'assenza di conseguenze fisiche.

È bene ribadire, difatti, che la natura violenta della condotta, nella sua configurazione essenziale, non è determinata dall'effetto provocato ma dal semplice compimento della stessa, sia essa in forma tentata o consumata.

Quanto, infine, alla pretesa disparità con altre decisioni dell'allora Corte di Giustizia Federale, si rileva che la valutazione del Collegio investe ogni fattispecie in modo specifico e che,

peraltro, non si ravvisa una analogia tra le condotte oggetto della presente decisione e quelle di cui ai precedenti richiamati dalla reclamante.

Conseguentemente la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare congrua e proporzionata.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'Arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Avellino 1912 di Avellino.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Piero Sandulli

Publicato in Roma il 16 gennaio 2015

IL SEGRETARIO

Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE

Carlo Tavecchio